

15703



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

15703/14
Cau 4851/14
Rep 14132/14

riunito nella camera di consiglio del 10 giugno 2014, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70320 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011, cui è stata riunita la causa portante il n. 76299/2011 r.g., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 febbraio 2014 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Alberto Gazzé, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Dell'Anno, n. 10, presso lo studio dell'avv. Luca Rossi che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attore;

e

Giancarlo Barisi in proprio e nella qualità di legale rappresentante della **Columbus Ilmi S.r.l.**, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Andrea della Valle, n. 6, presso lo studio dell'avv. Leonardo Di Brina che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Columbus Ilmi S.r.l., in persona del curatore speciale, dott. Mario Bortone elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n. 40, presso lo studio dell'avv. Stefania Parola che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

chiamata in causa ad integrazione del contraddittorio;

Oggetto: azione di responsabilità amministratori di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25 febbraio 2014.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Alberto Gazzé conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Giancarlo Barisi e la Columbus Ilmi S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale: previo accertamento del grave inadempimento extracontrattuale del Sig. Giancarlo Barisi, in qualità di legale rappresentante della Comlumbus Ilmi S.r.l., dichiarare la responsabilità di quest'ultimo in qualità di amministratore, ai sensi dell'art. 2395 c.c., del danno cagionato al Sig. Alberto Gazzé a seguito delle violazioni degli obblighi rappresentati in premessa, nonché sanciti dagli artt. 2392 e ss c.c.; sempre in via principale: previo accertamento del grave inadempimento contrattuale del Sig. Giancarlo Barisi nella qualità di amministratore della Columbus Ilmi S.r.l., dichiarare la responsabilità di quest'ultimo ex art. 2476 c.c., nei confronti della società Columbus Ilmi S.r.l. e verso il socio Alberto Gazzé per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, nella misura economica che verrà accertata in corso di causa; ancora in via principale: condannare il Sig. Giancarlo Barisi nella qualità di amministratore della Columbus Ilmi S.r.l. al risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, e di danno emergente in favore dell'arch. Alberto Gazzé, connesso al mancato introito derivante dalla omessa vendite delle ville site in via Antonio Guarnieri 40, loc. Infernetto; sempre in via principale: dichiarare responsabile personalmente e solidalmente il Sig. Giancarlo Barisi per i danni subiti dalla società Columbus Ilmi S.r.l. e dal socio Alberto Gazzé a seguito dell'omessa convocazione assembleare mirata allo scioglimento della società come previsto dall'art. 2484 c.c. e 2485 c.c.".



Iscritta la causa al n. 70320/2011 r.g., si costituiva in giudizio il Sig. Giancarlo Barisi (anche quale legale rappresentante della società) il quale - eccepita preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a conoscere della presente controversia l'arbitro unico previsto dall'art. 14 dello statuto societario - concludeva per il rigetto della domanda.

Con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2011, il Sig. Alberto Gazzé conveniva in giudizio il Sig. Giancarlo Barisi in proprio e nella qualità di amministratore unico della Columbus Ilmi S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale: previo accertamento del grave inadempimento della Columbus Ilmi S.r.l. (...) dichiarare la responsabilità di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa del danno cagionato al Sig. Alberto Gazzé e per l'effetto attribuire al sig. Alberto Gazzé anche a titolo di risarcimento del danno il 50% della proprietà dei beni immobili della Columbus Ilmi, in particolar modo del terreno sito in loc. Infernetto, via Antonio Guarnieri 40 (...)".

Iscritto il giudizio al n. 76299/2011 r.g., si costituiva il Sig. Giancarlo Barisi in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società il quale - eccepita preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a conoscere della presente controversia l'arbitro unico previsto dall'art. 14 dello statuto societario - concludeva per il rigetto della domanda.

All'udienza del 19 giugno 2012 i due giudizi venivano quindi riuniti.

In data 29 ottobre 2012 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Columbus Ilmi S.r.l. in persona del curatore speciale atteso il conflitto tra le posizioni della predetta società (che risulta, nell'ambito dell'azione proposta dal socio ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c., beneficiaria dell'eventuale risarcimento dei danni) e l'amministratore in carica (in ipotesi tenuto a quel risarcimento del danno). Notificato l'atto di chiamata in causa, si costituiva la Columbus Ilmi S.r.l. in persona del curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale il quale si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.

Con ordinanza resa in data 13 novembre 2012 - su domanda cautelare proposta dal Sig. Alberto Gazzé - il Tribunale disponeva la revoca del Sig. Giancarlo Barisi dalla carica di amministratore della Columbus Ilmi S.r.l.: l'ordinanza veniva integralmente confermata in sede di reclamo.



Con ordinanza resa in data 13 novembre 2012 - su domanda cautelare proposta dal Sig. Giancarlo Barisi - ordinava alla Conservatoria dei RR II di Roma 1 di procedere all'immediata cancellazione della trascrizione della citazione presentata in data 14.03.2012 al n. reg. part. 19813 dal Sig. Alberto Gazzé nell'ambito del giudizio iscritto al n. 76299/2011 r.g.

Con ordinanza resa in data 5 luglio 2013 - su domanda cautelare proposta dal Sig. Alberto Gazzé - autorizzava il Sig. Alberto Gazzé ad iscrivere, in favore della Columbus Ilmi S.r.l., il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di cui il Sig. Giancarlo Barisi risulti titolare fino alla concorrenza dell'importo di €. 500.000,00: tale provvedimento veniva, poi, revocato dal collegio feriale del Tribunale per difetto del requisito del *periculum in mora*.

Quindi, istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 25 febbraio 2014 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

Deve essere, in via preliminare, esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale, sollevata dall'ing. Giancarlo Barisi, per essere devoluta la cognizione della presente controversia alla competenza arbitrale.

L'eccezione risulta meritevole di accoglimento.

L'art. 14 dello Statuto della Columbus Ilmi S.r.l. prevede che "qualsiasi controversia tra la società e i soci, gli amministratori, i sindaci e i liquidatori o tra i soci tra loro comunque afferente al rapporto sociale sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede. La richiesta al Tribunale per la nomina degli arbitri potrà essere presentata da una qualsiasi delle parti interessate. L'arbitrato è regolato dalle norme previste dall'art. 34 de decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2013".

Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nelle richiamate disposizioni statutarie, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono



insorgere, tra l'altro, tra i soci, la società e gli amministratori e, conseguentemente, anche quelle proposte, tanto nei confronti della società quanto nei confronti del Sig. Giancarlo Barisi, dal Sig. Alberto Gazzé.

Infatti, il contenuto dello Statuto della società costituisce espressione della volontà delle parti (e, come si vedrà nel prosieguo, anche degli amministratori), che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.

L'operare della esaminata clausola compromissoria determina una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario e comporta, in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo, che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri (cfr., nel senso che la questione relativa all'autorità competente a giudicare di controversia devoluta dalle parti ad arbitri rituali è questione di competenza, e non di giurisdizione, Cassazione civile, 11 marzo 1977, n. 990; Cassazione civile, 4 luglio 1981, n. 4360).

Poiché è indubbio che l'iniziativa giudiziaria di parte attrice afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra socio e società, deve concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Tale conclusione, del resto, trova conforto nell'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772).

È, tuttavia, il caso di specificare che anche le azioni di responsabilità proposte nei confronti degli amministratori di società di capitali - tanto quella sociale quanto quella finalizzata al ristoro dei danni direttamente derivati ai soci dalle inadempienze gestorie addebitate agli amministratori - sono compromettibili in arbitri.

In particolare, è stato correttamente osservato che le azioni di responsabilità contro gli amministratori riguardano diritti disponibili che possono formare oggetto di transazione e che, in relazione a tali cause, il quarto comma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

D'altra parte, la compromettibilità in arbitri dell'azione di responsabilità degli amministratori è espressamente ammessa dalla giurisprudenza in considerazione, tra l'altro, del rilievo che tale azione può essere oggetto di rinuncia o transazione, come espressamente previsto ora dal quinto comma dell'articolo 2476 c.c., e, quindi, può anche essere deferita al giudizio degli arbitri, ai sensi dell'articolo 806 c.p.c. (cfr. in questo senso, Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772, in cui, sia pure in fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è stato affermato che "l'azione sociale di responsabilità, prevista dall'art. 2393 c.c., può formare oggetto di rinuncia e transazione, sicché, per il combinato disposto dell'art. 806 c.p.c., essa è deferibile al giudizio arbitrale", nonché Trib. Bologna, sez IV, 17 ottobre 2006, n. 2401; Trib. Torino, 16 dicembre 2011; Trib. Milano, 25 giugno 2005; Tribunale Torino, 11 marzo 2011;

Non sembra, infine, condivisibile il rilievo al riguardo sollevato dall'attore, secondo cui l'azione di responsabilità dalla stessa esercitata implicherebbe anche profili di rilievo pubblicistico, con la conseguenza che la stessa non potrebbe essere devoluta alla cognizione degli arbitri.

Il Sig. Alberto Gazzé, infatti, nel formulare le domande nei confronti del Sig. Giancarlo Barisi e della società Columbus Ilmi S.r.l. e la condanna del primo al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati alla società ed al medesimo attore, ha prospettato condotte dello stesso produttive di danno per il patrimonio della società e per i soci e non ha, quindi, prospettato condotte implicanti violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Tali domande risultano, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, pienamente compromettibili in arbitri.

Ne consegue l'incompetenza del Tribunale in ordine alla azione di responsabilità esercitata dal Sig. Alberto Gazzé.

Alla luce della pronunzia della Corte costituzionale (sent. 19 luglio 2013, n. 223) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter* secondo comma c.p.c. nella

parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. secondo cui, nell'ipotesi in cui l'attore erri nell'individuazione dell'organo munito di *potestas decidendi*, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente, occorre fissare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro unico previsto dall'art. 14 dello Statuto della Columbus Ilmi S.r.l.

Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Tribunale che - pur a fronte di una pronunzia declinatoria della competenza, ma in ragione della operata valutazione, in sede cautelare, della probabile fondatezza degli addebiti mossi alla responsabilità del Sig. Giancarlo Barisi - sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.


p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:


- I) *dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia all'arbitro unico previsto dall'art. 14 dello Statuto della Columbus Ilmi S.r.l.;*
- II) *fissa in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;*
- III) *compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 10 giugno 2014.

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)



Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 17 LUG 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carolina Fusco

